

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 02/03/2021

OGGETTO : IMU E TARI 2021: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha previsto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che in base all'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 che stabilisce quanto segue : *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che aveva previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI devono sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019,

CONSIDERATO l'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019 ha modificato le modalità di approvazione delle aliquote IMU, prevedendo:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera, non idonea a produrre effetti, ove approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);

- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, con cui avrebbero dovuto essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che sarebbe stata resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni.
- Tali decreti non sono stati tuttavia ancora emanati, con la conseguenza che, ad oggi, il Comune che adotta le aliquote IMU entro il 31 marzo 2021 (termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000) potrà farlo sulla base del modello utilizzato fino all'anno 2020 e potrà continuare a prevedere un numero libero di fattispecie imponibili e di conseguenti aliquote IMU.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30/12/2019, con la quale sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2020, confermando le aliquote dell'anno 2019;

DATO ATTO che le aliquote di base applicabili per legge dal Comune sono le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per

	mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

RITENUTO, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2021;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2021 le seguenti aliquote approvate per l'anno 2020:

Aliquota per le Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,50 per mille
Aliquota per gli immobili concessi ad Uso Gratuito a parenti (ascendenti e Discendenti) di primo grado con contratto regolarmente Registrato ed utilizzato come abitazione pincipale e relative pertinenze	4,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 <u>Condizione che ci sia un contratto registrato ad un coltivatore diretto a titolo principale</u>	Esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) <u>fondamentale la dichiarazione</u>	Esenti
Terreni agricoli	Esenti
Aree edificabili	7,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,10 per mille
Altri fabbricati	8,10 per mille

CONSIDERATO che tali aliquote dell'IMU 2021 risultano compatibili con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale del 03 Agosto 2020 n. 30, e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30/12/2019, con la quale sono state rideterminate le tariffe TARI per l'anno 2020 confermando le tariffe del 2019;

DATO ATTO che l'Unité des Communes Valdôtaines Evançon non ha ancora approvato il PEF per l'anno 2021;

RITENUTO, pertanto, nelle more dell'approvazione del PEF 2021, di confermare al momento le tariffe TARI 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità del Segretario comunale, prescritto dall'art. 9 della l.r. 19.08.1998 n. 46;

A VOTAZIONE PALESE:

- presenti: 11
- astenuti: 2 (i consiglieri di minoranza Laurent Brochet e Elena Vicquéry)
- votanti: 9
- contrari 0
- favorevoli 9

DELIBERA

1) **Di confermare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

Aliquota per le Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,50 per mille
Aliquota per gli immobili concessi ad Uso Gratuito a parenti (ascendenti e Discendenti) di primo grado con contratto regolarmente Registrato ed utilizzato come abitazione principale e relative pertinenze	4,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 <u>Condizione che ci sia un contratto registrato ad un coltivatore diretto a titolo principale</u>	Esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti

(Immobili merce) <u>fondamentale la dichiarazione</u>	
Terreni agricoli	Esenti
Aree edificabili	7,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,10 per mille
Altri fabbricati	8,10 per mille

- 2) **Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
- 3) **Di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale.
- 4) **Di utilizzare**, ai fini dell'individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente, nelle more dell'approvazione del PEF 2021 da parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon.
- 5) **Di confermare** per i motivi espressi in premessa le tariffe TARI di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30/09/2020.
- 6) **Di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
- 7) **Di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo che verrà fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2021.
- 8) **Di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2021.
- 9) **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to GRIVON Danilo

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Roberta TAMBURINI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Brusson, li 04/03/2021

F.to
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.

Brusson, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
